

Legge federale che modifica il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico

del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2005¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 6 ottobre 1995² in favore delle zone di rilancio economico è modificato come segue:

Titolo

Legge federale
in favore delle zone di rilancio economico

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 7a capoversi 3 e 4 le espressioni «all'Ufficio federale» e «L'Ufficio federale» sono rispettivamente sostituite con «al SECO» e «Il SECO».

Art. 1 cpv. 1

¹ La Confederazione può, mediante fideiussioni e agevolazioni fiscali, incoraggiare la realizzazione di progetti dell'economia privata volti a creare e riorientare posti di lavoro nelle zone di rilancio economico.

Art. 3 cpv. 1

¹ Fideiussioni e agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d'impresе industriali o d'impresе del settore terziario vicine alla produzione se questi progetti sono innovativi, generano un elevato valore aggiunto e consentono all'impresa stessa o ai suoi fornitori e partner di:

- a. creare nuovi posti di lavoro; o
- b. mantenere a lungo termine i posti di lavoro esistenti adeguandoli alle nuove circostanze.

¹ FF 2006 221
² RS 951.93

Art. 5

Abrogato

Art. 7, rubrica, cpv. 1, 3, 4 e 6

Competenza e procedura in materia di fideiussioni
e agevolazioni fiscali

¹ Le domande di fideiussione e di agevolazioni fiscali sono presentate alle autorità competenti del Cantone in cui sarà realizzato il progetto.

³ Il Cantone decide circa la sua partecipazione alla copertura dei rischi di fideiussione e circa la concessione di agevolazioni fiscali a livello cantonale. Trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte al Segretariato di Stato dell'economia (SECO).

⁴ Il SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento), il quale decide in merito all'assegnazione di fideiussioni e si pronuncia in linea di massima in merito all'assegnazione e all'entità delle agevolazioni fiscali in materia d'imposta federale diretta.

⁶ Non appena le decisioni riguardanti una domanda di fideiussione sono passate in giudicato, il SECO conclude, a nome della Confederazione, i pertinenti contratti di diritto pubblico; in merito si applicano, a titolo suppletivo, le pertinenti disposizioni del diritto privato.

Art. 11 cpv. 1, 2^{bis} e 2^{ter}

¹ Il presente decreto³, di obbligatorietà generale, sottostà a referendum facoltativo.

^{2bis} *Concerne soltanto i testi tedesco e francese.*

^{2ter} La sua validità è prorogata una seconda volta fino al 31 dicembre 2008.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2006

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

³ Ora: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Cost. federale; RS 101).

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.⁴

² La presente legge entra in vigore il 15 novembre 2006.

18 ottobre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

